

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1952)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMIGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1962

Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed il regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, sancirono la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai magistrati, successivamente alla data di entrata in vigore del citato regio decreto-legge n. 131, in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione.

I magistrati, che avevano viceversa prestato il servizio di vice pretore onorario reggente con retribuzione prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, non poterono mai ottenere il riscatto del servizio stesso per difetto di una specifica norma al riguardo

Appare evidente la diversità dei due trattamenti usati nei confronti di personale statale, che ha prestato identici servizi.

Sembra dunque doveroso provvedere in merito, cosicchè anche ai magistrati, che ebbero a prestare il servizio più volte citato prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, venga consentito di riscattare il servizio stesso.

Il presente disegno di legge tende appunto a raggiungere questo scopo.

L'onere a carico dello Stato sarà irrilevante, in quanto i casi non risolti sono pochissimi e gli interessati, in applicazione delle norme generali sul riscatto, dovranno versare il prescritto contributo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato.

Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.